



Raccomandazioni dell'USAV per l'armonizzazione delle prescrizioni cantonali sull'estivazione per l'anno 2019

Al fine di armonizzare le prescrizioni cantonali sull'estivazione, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (*Ufficio federale*) emana le seguenti raccomandazioni:

I. Basi legali

Conformemente all'articolo 32 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), spetta ai Cantoni emanare prescrizioni di polizia epizootica concernenti l'estivazione.

II. Aspetti generali

1. Tutti gli animali che sono condotti ai pascoli e sugli alpeggi per l'estivazione devono essere sani ed esenti da malattie contagiose.
2. Gli animali che vengono condotti nei luoghi di estivazione con appositi veicoli non devono essere trasportati insieme ad animali da macello o da commercio. Il trasporto può essere effettuato solo in veicoli puliti e disinfettati.
3. Il detentore o i detentori di animali responsabili durante l'estivazione e l'ulteriore personale sono tenuti a osservare coscienziosamente gli animali estivati e a ricorrere al veterinario competente al minimo sospetto di malattia.
4. Obbligo di registrazione per i medicinali veterinari (MVet): secondo l'ordinanza sui medicinali veterinari del 18 agosto 2004 (OMVet; RS 812.212.27), l'obbligo di registrazione è valido per quasi tutti i MVet utilizzati per animali da reddito (tutti i MVet soggetti a prescrizione, tutti i MVet per i quali è necessario rispettare un termine di attesa, i MVet importati o la cui destinazione è stata cambiata, i MVet prodotti secondo la formula magistralis). Se durante l'alpeggio vengono somministrati MVet, è necessario registrare le seguenti informazioni in un giornale dei trattamenti (art. 28 cpv. 1 OMVet):
 - a) la data della prima e dell'ultima utilizzazione;
 - b) l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
 - c) l'indicazione;
 - d) la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
 - e) la quantità;
 - f) i termini di attesa;
 - g) le date del rilascio delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito;
 - h) il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.
5. Se vengono acquistati MVet per la scorta, valgono le prescrizioni relative alla dispensazione per la scorta dell'OMVet (art. 10-11). Ciò significa che deve esserci una convenzione sui medicinali veterinari esistente con il veterinario responsabile oppure, a seconda del sistema di alpeggio, deve esserne stipulata una nuova per il periodo dell'estivazione. Se viene stipulata una nuova convenzione sui medicinali veterinari, il veterinario deve effettuare una visita nell'azienda di estivazione almeno una volta durante il periodo di estivazione. Nel documento «Informazioni sull'attuazione dell'ordinanza sui medicinali veterinari» sono descritte differenti situazioni a titolo di esempio

(<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierarzneimittel/fachgerechter-umgang-mit-tierarzneimitteln.html>).

Per i MVet acquistati per la scorta devono essere registrate in un inventario le seguenti informazioni (art. 28 cpv. 2 OMVet):

- a) la data;
 - b) la denominazione commerciale del medicamento;
 - c) la quantità in unità di confezioni;
 - d) il fornitore o la persona che riprende il medicamento.
6. L'applicazione di MVet a distanza (con cerbottana o fucile a narcotici) è vietata. Fa eccezione la somministrazione di sedativi con cerbottana o fucile a narcotici da parte del veterinario.
 7. Le carcasse degli animali morti nell'alpeggio devono essere eliminate in conformità alle disposizioni dell'ordinanza del 25 maggio 2011 sull'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA; RS 916.441.22), vale a dire incenerite oppure sotterrate con il consenso del veterinario/della veterinaria cantonale che decide in merito ai casi speciali.
 8. Le prescrizioni in materia di protezione degli animali, in particolare quelle che riguardano il trasporto e la detenzione di animali, sono applicabili anche durante l'estivazione.

III. Controllo del traffico di animali

In linea di principio, per l'estivazione fanno stato tutte le leggi, ordinanze e istruzioni applicabili al traffico degli animali. Un'attenzione particolare va riservata ai seguenti punti:

A) Compiti del detentore di animali responsabile dell'azienda di estivazione

Ogni azienda di estivazione è tenuta a designare un detentore responsabile, al quale sono affidati i seguenti compiti:

- ritirare tutti i documenti di accompagnamento, gli elenchi degli animali e i certificati consegnati dai detentori degli animali il giorno della consegna degli animali e tenere un registro degli animali ai sensi dell'articolo 8 OFE. Nel registro degli animali vengono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi, i contrassegni e i dati relativi alle monte;
- tenere aggiornato il registro degli animali, iscrivendovi le eventuali mutazioni che avvengono durante l'estivazione;
- alla fine dell'estivazione:
 - restituire i documenti di accompagnamento a condizione
 - che non ci sia stato un passaggio di proprietà e che gli animali ritornino all'azienda d'origine;
 - che i punti 4 e 5 del documento di accompagnamento siano tuttora validi;
 - attestare quanto precede sul documento di accompagnamento riutilizzato, apponendovi il numero BDTA dell'azienda di estivazione, la propria firma, la data e l'annotazione attestante che i punti 4 e 5 del documento di accompagnamento sono tuttora validi;
 - se queste condizioni non sono soddisfatte, compilare un nuovo documento di accompagnamento;
 - infine aggiornare le mutazioni sugli elenchi degli animali, apporvi la propria firma nello spazio previsto e restituirli insieme ai documenti di accompagnamento.

B) Documento di accompagnamento / elenco degli animali

Gli animali ad unghia fessa possono essere trasportati in un'altra azienda solo se muniti di un documento di accompagnamento.

Nel caso in cui vengono trasportati più animali, si consiglia di iscriverli nell'elenco degli animali. L'elenco degli animali può essere utilizzato solo unitamente al documento di accompagnamento.

C) Notifica alla BDTA degli spostamenti di animali della specie bovina

Tutti gli aumenti e le diminuzioni di animali della specie bovina nelle aziende d'estivazione, nelle aziende pastorizie, nelle aziende con pascoli comunitari e per l'estivazione all'estero devono essere notificati tramite il portale www.agate.ch, tenendo conto delle informazioni della banca dati sul traffico di animali riguardo alle diverse modalità e possibilità di notifica

D) Notifica alla BDTA degli aumenti di suini

Gli aumenti di suini nelle aziende di estivazione devono essere registrati nella BDTA attraverso il portale www.agate.ch o tramite cartelle di notifica che possono essere ordinate presso l'helpdesk di Agate all'indirizzo info@agatehelpdesk.ch o al numero telefonico 0848 222 400.

D) Notifica alla BDTA degli aumenti di equidi

I proprietari di equidi (cavalli, asini, muli, bardotti e pony) devono notificare il trasferimento dei loro animali nelle aziende di estivazione alla BDTA tramite il portale www.agate.ch, a condizione che gli animali rimangano più di 30 giorni nell'azienda d'estivazione. In caso di domande è possibile rivolgersi all'helpdesk di agate inviando un'email a info@agatehelpdesk.ch oppure chiamando il numero telefonico 0848 222 400.

F) Notifica di cambiamento di indirizzo alla banca dati sui cani

Per la durata dell'alpeggio, i detentori di cani inseriscono nella banca dati sui cani Amicus (www.amicus.ch) l'indirizzo dell'alpeggio. A tale scopo è previsto un campo dove inserire gli indirizzi temporanei. In caso di domande è possibile rivolgersi all'helpdesk di Amicus al numero telefonico 0848 777 100.

IV. Bestiame bovino

1. Carbonchio sintomatico: nelle regioni in cui in precedenza si sono manifestati casi di carbonchio sintomatico è consigliato vaccinare gli animali.
2. Ipodermosi: nelle regioni in cui si sono manifestati casi recenti di ipodermosi, si raccomanda di sottoporre i bovini estivati alla cura necessaria in autunno. Il veterinario cantonale può anche ordinare la cura a livello regionale (art 231 cpv. 2 OFE).
3. Aborti: ogni aborto di animali della specie bovina deve essere considerato come un rischio di malattia contagiosa. Il detentore degli animali responsabile durante l'estivazione deve notificare a un veterinario tutti gli aborti che si verificano nei bovini. Le femmine che presentano i sintomi di un possibile aborto o che hanno già abortito vanno immediatamente separate dall'effettivo. Esse devono essere isolate dall'effettivo fintantoché gli esami veterinari non sono terminati. Il personale dell'alpe adotterà tutte le misure precauzionali del caso per evitare un'eventuale propagazione, in particolare eliminando il feto e le secondine

in base alle prescrizioni e dopo che saranno stati esaminati. Esso provvederà altresì a pulire accuratamente gli utensili sporchi dopo ogni uso nonché più volte l'animale stesso e il luogo in cui si trovava.

4. Diarrea virale bovina (BVD): nelle aziende pastorizie, d'estivazione o con pascoli comunitari (art. 7-9 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola [OTerm]), in cui vengono detenuti bovini provenienti da diverse detenzioni o in cui è possibile il contatto con bovini di altre detenzioni, possono essere trasportati solo i bovini che non sono posti sotto sequestro. Si raccomanda al detentore responsabile dell'estivazione di controllare lo status degli animali relativo alla BVD nella banca dati sul traffico di animali. Il veterinario cantonale può accordare o ordinare eccezioni a condizioni che possano garantire la sicurezza.

V. Ovini

1. Rogna: prima dell'estivazione si consiglia una cura preventiva delle pecore.
2. Marciume degli zoccoli: solo animali con zoccoli sani possono essere estivati. Animali zoppicanti, in particolare quelli che presentano i primi segni di marciume degli zoccoli, devono essere ricondotti con tutto l'effettivo all'azienda d'origine.
3. Oftalmia infettiva: gli animali che presentano sintomi clinici della malattia (forte arrossamento degli occhi, irite purulenta, occhi torbidi) non possono essere condotti negli alpeggi o nei pascoli d'estivazione.
4. Aborti: ogni aborto deve essere notificato a un veterinario.

VI. Caprini

1. Aborti: ogni aborto deve essere notificato a un veterinario.

VII. Disposizioni penali

Le infrazioni sono punite con una multa, una pena detentiva o una pena pecuniaria ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40). I trasgressori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dal loro comportamento illegale.

VIII Disposizioni concernenti l'estivazione per il pascolo frontaliero

A) Campo di applicazione

Con il termine pascolo frontaliero si intende, per definizione, l'azione di condurre gli animali al pascolo in una zona frontiera di 10 km al di qua e al di là del confine tra la Svizzera e uno Stato membro dell'UE. Tuttavia, in circostanze eccezionali, le autorità competenti interessate possono autorizzare anche una fascia più larga a cavallo del confine.

B) Misure da adottare in Svizzera prima dell'inizio dell'estivazione

1. Per quanto riguarda la BVD si applicano per analogia le disposizioni di cui al capitolo IV par. 4.
2. Per quanto riguarda la malattia della lingua blu si applicano le disposizioni e i requisiti vigenti nei Paesi in cui gli animali vengono condotti per l'estivazione.
3. Gli animali previsti per l'estivazione devono essere visitati nel luogo di origine da un veterinario ufficiale entro le 48 ore che precedono la partenza per il pascolo frontaliero. Il veterinario ufficiale rilascia un certificato sanitario che deve accompagnare gli animali fino al luogo di destinazione. Per gli animali della specie bovina è necessario utilizzare il certificato d'estivazione riprodotto in TRACES. Per gli animali appartenenti ad altre specie, fino ad ora nell'Accordo veterinario non è stato stabilito alcun certificato specifico ed è dunque necessario accordarsi con il servizio veterinario del luogo di destinazione sul certificato da utilizzare.
4. Il certificato sanitario per il pascolo frontaliero o il pascolo giornaliero deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. conferma da parte del veterinario ufficiale che l'azienda, i cui animali vengono estivati, non è soggetta ad alcun sequestro o restrizione per malattie che colpiscono i bovini;
 - b. conferma ufficiale che l'azienda di provenienza è indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;
 - c. i bovini dell'azienda che dovrebbero essere estivati e che sono stati tenuti negli ultimi 30 giorni nell'azienda di origine e non sono entrati in contatto con animali importati dall'estero;
 - d. numero di bovini e identificazione (marche auricolari);
 - e. numero di registrazione del trasportatore (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km);
 - f. indirizzo dell'azienda di destinazione, incluso il numero di registrazione del luogo di pascolo separato. In caso di pascolo frontaliero in Germania questo campo non deve essere compilato.
5. Tra il detentore degli animali e l'ufficio veterinario cantonale (a discrezione del veterinario cantonale, tale compito può essere delegato ai veterinari ufficiali) deve essere stipulata una **convenzione scritta**, nella quale il detentore degli animali dichiara di conformarsi a tutte le misure previste come pure a tutte le prescrizioni vigenti nel Paese di destinazione e nella quale si impegna a farsi carico delle eventuali spese relative ai controlli. In questa convenzione deve in particolare essere stabilito l'obbligo, da parte del detentore, di informare le autorità straniere (puntuale annuncio dell'arrivo e della partenza previsti).
6. Mediante notifica TRACES, l'autorità veterinaria cantonale competente annuncia alle autorità veterinarie del Paese limitrofo l'uscita degli animali al più tardi 24 ore prima della partenza per il pascolo frontaliero previsto. In accordo con le autorità veterinarie regionali competenti del Paese vicino, la necessaria informazione può essere tra-

smessa anche in altra forma. Per gli ovini e i caprini esistono versioni parziali di attestati regionali. In ogni caso, tuttavia, gli animali devono essere accompagnati dall'attestato originale, firmato e timbrato dal veterinario ufficiale competente.

7. Il detentore annuncia la partenza di animali del genere bovino alla banca dati sul traffico di animali.
8. Durante l'intero periodo del pascolo frontaliero, gli animali sottostanno ad un controllo doganale tecnico. Il proprietario degli animali deve informarsi presso la dogana sulle relative norme e procedure.
9. Conformemente agli Accordi bilaterali, la dogana svizzera non percepisce più emolumenti d'ordine «tecnico veterinario» per conto dell'USAV.
10. Misure particolari per il pascolo frontaliero nel Vorarlberg (Austria): i Cantoni informano i detentori di bovini sull'alto rischio di infezione da tubercolosi bovina.

Per i pascoli giornalieri è necessario adottare misure secondo i punti 2-7 soltanto all'inizio del periodo di pascolo. Per tutti gli altri sconfinamenti nello stesso anno civile non è necessaria alcuna altra visita veterinaria o notifica TRACES e non vengono riscosse altre tasse. Il proprietario degli animali deve impegnarsi, per scritto, ad annunciare immediatamente all'ufficio veterinario cantonale competente così come alle autorità veterinarie estere qualsiasi contatto dei suoi animali con animali provenienti da Paesi limitrofi e ad informare le autorità veterinarie straniere della fine del periodo di pascolo.

C) Misure da adottare all'estero nel luogo di destinazione

11. Gli animali non devono avere contatti con mandrie estere (per gli effettivi bovini nei Paesi limitrofi, quelli austriaci e da ora quelli tedeschi sono considerati "ufficialmente indenni da IBR sul piano nazionale". La BVD invece è diffusa in diversi luoghi).
12. Nel luogo di destinazione, gli animali devono essere immediatamente sottoposti ad una visita veterinaria ufficiale effettuata dalle autorità competenti. Il detentore ha la responsabilità di informare in tempo le autorità straniere dell'arrivo degli animali.
13. Secondo la decisione 2001/672/CE, gli animali vanno registrati nella banca dati nazionale sul traffico di animali del Paese di estivazione al massimo entro 7 giorni dopo la data d'arrivo al pascolo.
14. Nelle 48 ore precedenti il rientro, il veterinario ufficiale dell'azienda di estivazione deve emettere un certificato sanitario. Per gli animali della specie bovina è necessario utilizzare il certificato d'estivazione riprodotto in TRACES. La richiesta del corrispondente certificato spetta al detentore di animali svizzero che è tenuto ad informare in tempo le autorità straniere del rientro previsto.
Il certificato sanitario per i bovini che fanno ritorno dal pascolo frontaliero deve contenere:
 - a. data del trasporto di ritorno;
 - b. numero di bovini e identificazione (marche auricolari);
 - c. indirizzo dell'azienda di destinazione;
 - d. numero di registrazione del trasportatore (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km);
 - e. conferma del veterinario ufficiale attestante che ha visitato i bovini 48 ore prima del rientro nell'azienda di provenienza e non ha constatato sintomi di una malattia infettiva;
 - f. conferma da parte del veterinario ufficiale attestante che il pascolo di estivazione non è stato soggetto ad alcun sequestro per malattie che colpiscono i

bovini e che durante il periodo di pascolo non vi è stato alcun caso di tubercolosi, brucellosi o leucosi.

15. Mediante notifica TRACES e al più tardi 24 ore prima della partenza, le autorità veterinarie competenti del Paese di estivazione notificano all'ufficio veterinario cantonale competente il rientro degli animali.

Per i pascoli giornalieri è necessario adottare misure secondo i punti 10-13 soltanto alla fine del periodo di pascolo. Il detentore degli animali si impegna a informare le autorità veterinarie competenti in merito alla fine del periodo di pascolo. Per tutti gli altri sconfinamenti nello stesso anno civile non è necessaria alcuna altra visita o notifica TRACES.

D) Misure da adottare dopo il ritorno degli animali in Svizzera

16. Immediatamente dopo il rientro degli animali è necessario controllare il certificato sanitario rilasciato dalle autorità straniere. Il tipo e il metodo di controllo vengono stabiliti dagli uffici veterinari cantonali competenti.

Previo accordo reciproco, i cantoni frontalieri possono accordarsi con le autorità veterinarie del Paese limitrofo su una semplificazione della procedura. Questo aspetto riguarda in particolare il luogo in cui viene svolta la visita veterinaria ufficiale (eventualmente visita nei centri di raccolta invece che nell'azienda di provenienza) sia nel Paese di origine che in quello di destinazione.

17. Il detentore annuncia l'arrivo di animali del genere bovino alla banca dati sul traffico di animali.
18. Non vi sono prescrizioni dell'USAV per la sorveglianza veterinaria ufficiale dopo il rientro dall'estivazione, con riserva di provvedimenti transitori in caso di scoppio di un'epizoozia. In casi giustificati, il veterinario / la veterinaria cantonale può però ordinare esami di verifica, ad esempio relativi all'IBR.
19. Misure particolari per il pascolo frontaliero in Paesi con zone di malattia della lingua blu: tutti gli animali che prima della partenza per l'estivazione non erano stati vaccinati contro la malattia della lingua blu devono essere sottoposti a prelievo di sangue per determinare l'eventuale presenza del virus della lingua blu.
20. Misure particolari per il pascolo frontaliero nel Vorarlberg (Austria): tutti i bovini sono sottoposti al test cutaneo alla tubercolina per determinare l'eventuale presenza di tubercolosi. Il test viene effettuato al più presto 8 settimane dopo il ritorno in Svizzera. Fino alla notifica dei risultati dei test, i bovini sottostanno al divieto di trasferimento. La regolamentazione dei costi viene decisa dai Cantoni.

E) Documento di accompagnamento ai sensi dell'articolo 12 OFE

21. Come documento di accompagnamento ai sensi dell'articolo 12 OFE per il trasporto dall'azienda di provenienza alla frontiera e per il ritorno dalla frontiera all'azienda di provenienza si utilizza il certificato sanitario rilasciato dal veterinario ufficiale. Il detentore degli animali non deve dunque presentare altri documenti d'accompagnamento.

F) Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di animali

22. Gli animali vertebrati possono essere trasportati soltanto dalle imprese di trasporto che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 170 dell'ordinanza sulla

protezione degli animali. Oltre alle prescrizioni svizzere, a livello contenutistico e formale, occorre rispettare tutte le disposizioni del regolamento CE 1/2005 applicabili nei singoli casi. Non occorre alcuna autorizzazione per gli agricoltori che trasportano i propri animali con i propri mezzi di trasporto per una distanza massima di 50 km.

Berna, 21 gennaio 2019

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DI VETERINARIA